



COVID-19 | Legal Task Force

Le norme aggiornate al D.P.C.M. 9.03.20

COVID-19 | Task Force

Allo scopo di aiutare i nostri clienti a gestire l'emergenza Covid-19, tutelando la salute dei loro dipendenti e garantendo la continuità produttiva delle imprese, il nostro Studio ha creato una Task Force legale composta da specialisti dei vari rami del diritto.

La Task Force supporterà i nostri clienti nella gestione delle questioni legali che si presenteranno in questa fase di emergenza per la società e il sistema economico nazionale: dalla gestione del personale alle misure di salute e sicurezza sul lavoro, all'impatto sugli accordi contrattuali, alle linee guida in materia di privacy e trattamento dei dati personali, alla responsabilità civile e profili assicurativi, agli adempimenti fiscali e ai profili penali.

Per accedere alla pagina informativa che, a livello internazionale, può supportare le imprese nell'analisi di tutti i complessi risvolti legali della situazione in corso: [link](#)

Le misure del Governo

Provvedimenti approvati

- Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 «*Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» (abrogato)
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 «*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 «*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» (abrogato)
- Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 «*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 «*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 «*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»
- Circolare del Ministro dell'Interno n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ.
- Ordinanze regionali:
 - Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo dell'8 marzo 2020, n. 2
 - Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata dell'8 marzo 2020, n. 3
 - Ordinanza del Presidente della Regione Calabria dell'8 marzo 2020, n. 3
 - Ordinanza del Presidente della Regione Campania dell'8 marzo 2020, n. 8
 - Ordinanza del Presidente della Regione Lazio dell'8 marzo 2020, n. 4
 - Ordinanza del Presidente della Regione Molise dell'8 marzo 2020, n. 3
 - Ordinanza del Presidente della Regione Puglia dell'8 marzo 2020, n. 175
 - Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia dell'8 marzo 2020, n. 4
 - Ordinanza del Presidente della Regione Toscana dell'8 marzo 2020, n. 9

Elenco aggiornato al 09.03.20

Zone interessate dalle misure d'urgenza



Zona Rossa

(fino all'8 marzo 2020)

Nella Regione Lombardia

- 📍 Bertonico
- 📍 Casalpusterlengo
- 📍 Castiglion D'Adda
- 📍 Codogno
- 📍 Fombio
- 📍 Maleo
- 📍 San Fiorano
- 📍 Somaglia
- 📍 Terranova dei Passerini

Nella Regione Veneto

- 📍 Vò



Ex Zona Arancione

(fino al 9 marzo 2020)

- 📍 Regione Lombardia
- 📍 Provincia di Modena
- 📍 Provincia di Parma
- 📍 Provincia di Piacenza
- 📍 Provincia di Reggio nell'Emilia
- 📍 Provincia di Rimini
- 📍 Provincia di Pesaro e Urbino
- 📍 Provincia di Alessandria
- 📍 Provincia di Asti
- 📍 Provincia di Novara
- 📍 Provincia di Verbano-Cusio-Ossola
- 📍 Provincia di Vercelli
- 📍 Provincia di Padova
- 📍 Provincia di Treviso
- 📍 Provincia di Venezia



Zona Arancione

(dal 10 marzo 2020)



Intero territorio nazionale



Dati aggiornati al 09.03.20



Misure di contenimento












Territorio nazionale

- Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori della zona arancione, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute
- Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (> di 37,5°) è raccomandato di rimanere a casa e contattare il proprio medico curante
- Divieto assoluto di mobilità per i soggetti in quarantena o risultati positivi al virus
- Sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. Sono consentite le sedute di allenamento degli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI
- Promozione della fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando il ricorso al lavoro agile semplificato
- Sospensione di manifestazioni e eventi in luoghi aperti o chiusi ma aperti al pubblico (es. cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, discoteche)
- Sospensione di servizi educativi, scolastici e di formazione superiore fino al 3 aprile 2020, ferma in ogni caso la possibilità di svolgere attività formative a distanza
- Apertura dei luoghi di culto condizionata a misure tali da evitare assembramenti di persone e tali da garantire la distanza tra loro di almeno un metro
- Chiusura di musei e altri luoghi di cultura
- Sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private
- Consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00
- Consentite le altre attività commerciali con misure idonee ad assicurare la distanza di sicurezza di almeno un metro
- Sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico
- Adozione di modalità di collegamento da remoto nello svolgimento di riunioni, con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie
- Sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, centri culturali e sociali, e chiusura di impianti sciistici
- È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Misure igienico - sanitarie



Territorio nazionale

-  Lavare spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani
-  Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
-  Evitare abbracci e strette di mano
-  Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro
-  Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto)
-  Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva
-  Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
-  Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
-  Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
-  Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
-  Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate

Profili giuslavoristici

Salute e sicurezza sul lavoro



Territorio nazionale

Il Datore di Lavoro deve:

- **Aggiornare la valutazione dei rischi** (allegato «rischio agente biologico»)
- **Attuare le misure igienico-sanitarie** previste nell'All. 1 del d.l. 8 marzo 2020, ad es.:
 - (i) mettere a disposizione soluzioni gel per il lavaggio delle mani;
 - (ii) implementare la pulizia delle superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
 - (iii) garantire ai dipendenti almeno 1 metro di distanza tra le postazioni lavorative e/o con gli utenti esterni
- **Individuare**, con Medico Competente e RSPP, adeguati «**DPI**» - **dispositivi di protezione individuale** (ad es. guanti monouso e mascherine)
- **Predisporre un piano di emergenza specifico**, che preveda misure di protezione emergenziali in caso di rischio di contagio (ad es. si scopre che un dipendente è infetto da parecchi giorni ed è già entrato in contatto con altri collaborare con i servizi sanitari per procedere ai piani di sorveglianza attiva dei dipendenti in «contatto stretto»)

Salute e sicurezza sul lavoro (2)

- Prevedere un protocollo speciale sulla **sorveglianza sanitaria** (ad es. implementazione delle visite mediche con misurazione della temperatura in collaborazione con il MC), anche per situazioni di particolare esposizione al rischio (donne incinta, dipendenti immunodepressi, ecc.)
- **Informare e formare** i dipendenti in relazione al nuovo rischio specifico, fornendo: aggiornamenti costanti delle comunicazioni ufficiali rese dagli organi competenti; il nominativo e i contatti telefonici e di posta elettronica del datore di lavoro e del responsabile del piano di emergenza; informazioni in merito alle modalità di richiesta di assistenza medica, in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori (contatto con il 112/118)

Salute e sicurezza in smart working



Territorio nazionale

Il Datore di Lavoro deve:

- in ipotesi di Smart Working **aggiornare l'informativa in materia di salute e sicurezza**, integrandola con il coinvolgimento del RSPP e del Medico Competente con la previsione delle cautele opportune (ad es. evitare di lavorare in luoghi pubblici/affollati/limitare gli spostamenti) nonché richiamando le misure igienico-sanitarie previste nell'All. 1 del d.l. 8 marzo 2020, ad es. lavarsi spesso le mani, evitare strette di mano, evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Gestione del personale



Territorio nazionale



Spostamenti per motivi lavorativi

- Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori della zona arancione, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute



L'onere di dimostrare la sussistenza di tali situazioni incombe sull'interessato e potrà essere assolto producendo autodichiarazione che potrà essere resa anche attraverso la compilazione dei moduli appositamente predisposti in dotazione agli operatori delle Forze di polizia e della Forza pubblica.



Smart Working

- Possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro «agile» senza dover chiedere ed ottenere il consenso individuale dei lavoratori
- Possibilità di consegnare l'informativa sui rischi per la sicurezza via email, utilizzando i moduli scaricabili sul sito INAIL
- Comunicazione di avvio dello Smart Working ai Servizi per l'Impiego mediante autocertificazione



Congedi e ferie

- Promozione della fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie, qualora possibile

Gestione del personale



Territorio nazionale



HR

Art. 2087 c.c.
«Tutela delle condizioni di lavoro»

Medico/Autorità sanitarie



SE L'ATTIVITÀ PROSEGUE

SE L'ATTIVITÀ VIENE SOSPESA

- ORARI FLESSIBILI/PART TIME
- RESTRIZIONE VIAGGI
- DPI/MISURE IGIENICO SANITARIE
- SMART WORKING
- SW semplificato
- TELELAVORO


- PERMESSI RETRIBUITI
- FERIE
- CONGEDI
- CIGO\CIGD

AGGIORNAMENTO COSTANTE DELLA POLICY



Privacy

Cosa non si può fare



1. E' possibile raccogliere informazioni sui movimenti, patologie o temperatura dei dipendenti/fornitori/visitatori?

Nella maggior parte dei casi

non è necessario

e la raccolta potrebbe non essere giustificata ai sensi del principio di minimizzazione



2. La rilevazione della temperatura e la raccolta di risposte ad un questionario in presenza di un dipendente/fornitore/visitatore è un trattamento di dati personali? I dati raccolti sono anonimi?

Anche la semplice visualizzazione della temperatura e la risposta (anche negativa) ad un questionario

è un trattamento di dati personali

che non sono anonimi perché la raccolta avviene alla presenza dell'individuo che viene poi identificato per l'accesso allo stabile o è già conosciuto



3. E' possibile investigare sugli spostamenti, contatti e stato di salute dei dipendenti/fornitori/visitatori?

No

non è compito delle imprese private di investigare sugli spostamenti degli individui, queste attività sono di competenza delle autorità pubbliche




4. E' possibile far firmare una autocertificazione di buona salute e mancanza di rischi di contagio a chiunque ha accesso alla sede?

No

sarebbe una raccolta ingiustificata e indiscriminata di dati personali


Cosa si potrebbe fare



1. Posizionare un cartello all'ingresso e mandare una comunicazione ai clienti e fornitori indicando che se sono stati nelle zone a rischio, a contatto con le persone a rischio o hanno sintomi influenzali o semplicemente la febbre o la tosse **non possono avere accesso allo stabile della società** anche incentivando attività di smart working



2. Qualora il management voglia tutelarsi rispetto a persone che potrebbero non sapere di avere la febbre e hanno accesso allo stabile della società, è possibile **mettere a disposizione dei termometri all'ingresso** in modo che i dipendenti/fornitori/visitatori possano misurare la propria temperatura da soli all'ingresso senza essere visti da terzi, con l'indicazione di cui al precedente punto 1



3. Qualora il management voglia comunque raccogliere la temperatura dei dipendenti/fornitori/visitatori all'ingresso dello stabile della società, è possibile (ma non raccomandato) **avere un medico all'ingresso che fornisce la propria informativa privacy e raccoglie il consenso al trattamento dei dati sulla salute** fermo restando che il medico non dovrebbe annotare la temperatura e raccogliere la stessa in un'area non visibile da terzi




4. Nel caso in cui venga a conoscenza che **una persona della propria azienda è stata contagiata, si può comunicare alle ASL l'accaduto** (senza menzionare il nome della persona infetta) e l'elenco delle persone che sono state in contatto con la persona infetta

Contratti commerciali

Restrizione della mobilità delle persone fisiche

Il d.P.C.M dell'8 marzo 2020, confermato dal d.P.C.M. del 9 marzo 2020, prevede, all'art. 1, comma 1, che è necessario evitare **ogni spostamento** delle persone fisiche in entrata e in uscita dall'intero territorio nazionale, nonché all'interno dei medesimi territori, “*salvo che per gli spostamenti motivati da **comprovate esigenze lavorative** o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute*” (*lett. a*) che devono risultare da **autocertificazione** redatta utilizzando apposito modulo predisposto dal **ministero dell'Interno**. Viene comunque garantito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (*lett. a*).



Impatto diffuso soprattutto sulle attività commerciali (assenza consumatori nei punti vendita)

=

Possibile **rinegoziazione termini negoziali** (*i.e.* riduzione del canone di locazione), per parziale impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta, anche alla luce della buona fede contrattuale

Restrizione alle attività

Ai sensi del d.P.C.M dell'8 marzo 2020, confermato dal d.P.C.M. del 9 marzo 2020, sono **consentite, senza limitazioni negli orari di apertura:**

- le **attività commerciali diverse da quelle di ristorazione e bar** a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse (*lett. o*);
- le attività commerciali di **farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari**, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione (*lett. r*);
- le **attività industriali**, con l'obbligo del rispetto, per i lavoratori, del principio del metro di distanza.


Restrizione alle attività

Sono **consentite**, con limitazioni negli orari/giorni di apertura:

- le **attività di ristorazione e bar** dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione (*lett. n*);
- le attività degli **esercizi commerciali** delle **medie e grandi strutture di vendita**, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei **centri commerciali e dei mercati**, ma **solo nei giorni feriali**, con l'obbligo, per il gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un **metro**, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno essere chiuse (*lett. r*). Nei giorni **festivi e pre-festivi**, questi esercizi commerciali debbono restare **chiusi**.

Restrizione alle attività

Limitazione (per provvedimento dell'autorità) dell'apertura degli esercizi commerciali + limitazione delle vendite per effetto della restrizione nella mobilità delle persone



Possibile **rinegoziazione termini negoziali** (*i.e.* riduzione del canone di locazione),
per parziale impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta, anche alla luce della buona fede contrattuale

Sospensione o chiusura delle attività


L'art. 1, comma 1, del d.P.C.M. dell'8 marzo 2020, per come confermato dal d.P.C.M. del 9 marzo 2020, dispone la **sospensione**:

- di **eventi e competizioni sportive** di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati (*lett d*)
- di tutte le **manifestazioni organizzate**, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (*i.e.* grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati) (*lett g*)
- delle **attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali** (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi (*lett. s*)

nonché la **chiusura**:

- degli **impianti nei comprensori sciistici** (*lett. f*);
- dei **musei e gli altri istituti e luoghi della cultura** di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*lett. l*).

Sospensione o chiusura delle attività per ordine dell'autorità



Factum principis / forza maggiore



Contratti a prestazione «**immediata**»
=
Risoluzione del rapporto



Contratti a prestazione «**continuativa**»
=
Sospensione della controprestazione
(*i.e.* canone di locazione)

Alcuni esempi concreti - FAQ

Gli stabilimenti debbono chiudere?

NO

I trasporti sono impediti?

NO, occorre l'autocertificazione che ci si sta muovendo per esigenze lavorative. I trasporti dall'estero verso l'Italia non sono impediti (salvi provvedimenti autoritativi stranieri)
I trasporti dall'Italia all'estero non sono impediti, salvi provvedimenti autoritativi stranieri di blocco

Contratti bancari e assicurativi

Impatto sui contratti bancari

ABI e svariate Associazioni di impresa hanno comunicato di aver esteso la «moratoria» per la sospensione dei mutui accesi fino al 31 gennaio 2020 (*Addendum all'Accordo per il Credito 2019*)



- ❑ La moratoria è riferita ai finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica "COVID-19".
- ❑ La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno.
 - ❑ La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di leasing. In questo secondo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.

Inoltre:

- Per le operazioni di allungamento del prestito, è invece previsto che l'estensione della durata del finanziamento possa arrivare fino al 100% della durata residua dell'ammortamento;
- Nell'accordo è previsto che, ove possibile, le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell'Accordo stesso;
- ABI e le Associazioni richiedono alle competenti Autorità europee e nazionali una modifica delle attuali disposizioni di vigilanza riguardo le moratorie sulle esposizioni (c.d. *forbearance*), necessaria in una situazione emergenziale come quella attuale.

Impatto sui contratti bancari

In via generale sui contratti bancari e finanziari potrebbero aversi i seguenti potenziali impatti:

- La sussistenza di «forza maggiore» anche per casi di ritardi o di mancato pagamento da parte dei clienti;
- La verifica circa il sussistere o meno di un «giorno lavorativo» (per come definito nei contratti bancari rilevanti) in occasione di giornate di emergenza con chiusura delle filiali bancarie e/o delle sedi delle società commerciali clienti ai fini del calcolo di interessi nei contratti o per altre situazioni similari;
- Il potenziale ricorso a clausole di «*material adverse change*» (o similari) vista la complessiva situazione creatasi nel territorio nazionale e nei mercati borsistici.
- **Ci si attende nelle prossime ore un nuovo provvedimento del Governo con misure di «sostegno all'economia» e con misure straordinarie, valevole per l'intero territorio nazionale.**

Ulteriori misure su contratti ed operatività delle imprese

Il D.L. 9 del 2.3.2020 aveva introdotto misure di sostegno alle imprese (ed alle famiglie) ricadenti in quella che veniva individuata come «zona rossa», tra cui si segnalano



1. Sospensione per 12 mesi delle rate dovute su «mutui agevolati» concessi da INVITALIA ad imprese ricadenti nella zona rossa (art. 6);
2. Sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini di pagamento di diritti e/o sanzioni dovute alle Camere di Commercio (art. 7, comma 1-2);
3. Sospensione fino al 30 aprile 2020 dei pagamenti di premi di assicurazioni (art. 7, comma 3-6);
4. Sospensione fino al 30 aprile 2020, e rateizzazione degli importi sospesi, per i pagamenti dovuti in relazione a qualsiasi tipo di utenze (energia, reti e ambiente) (art. 4);
5. Rimborso titoli di viaggio (per trasporto aereo, ferroviario e marittimo) per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 codice civile per tutti i casi elencati all'art. 28;
6. Ampliamento del fondo di garanzia per le PMI, estensione del fondo di solidarietà per mutui prima casa, ed incremento del fondo rotativo SIMEST per le imprese ricadenti nella «zona rossa» (articoli 25, 26, 27);

Per tutto il territorio nazionale era già stato inoltre disposto il «rinvio» al 15 febbraio 2021 dell'entrata in vigore degli obblighi di segnalazione a carico delle imprese introdotti dal D.lgs. 14/2019 (art. 14 e 15) di riforma della legge fallimentare e della «crisi di impresa»

Impatto sui contratti assicurativi



Zona rossa

Sospensione dell'obbligo di corresponsione dei premi assicurativi

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 prevede - in favore dei soggetti aventi sede legale o residenza nella «zona rossa» - la sospensione (dalla data del 1° marzo 2020) dell'obbligo dei pagamenti delle polizze assicurative in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020
- Le imprese assicurano la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione anche in assenza del pagamento del premio durante il periodo di sospensione.

Esercizi commerciali



L'impatto sulle attività commerciali

Territorio nazionale

➤ **Attività di ristorazione e bar:**

Consentite con le seguenti **prescrizioni**:

- Apertura dalle ore 06,00 alle ore 18,00;
- Il gestore deve predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di 1 metro tra persone.

Sanzioni per la violazione: sospensione dell'attività.

➤ **Attività commerciali (diversi da ristorazione e bar):**

A) Consentite con le seguenti **prescrizioni**:

- Il gestore deve garantire un accesso ai locali con (i) modalità contingentate o (ii) le misure idonee per evitare assembramenti.
- Nell'adottare queste misure il gestore deve tener conto delle dimensioni e caratteristiche dei locali;
- Il gestore deve garantire il rispetto della distanza di 1 metro tra persone

Sanzioni per la violazione: sospensione dell'attività.

B) Vietate:

- Se le caratteristiche strutturali o organizzative non consentono il rispetto della distanza di 1 metro.



L'impatto sulle attività commerciali

Territorio nazionale

➤ **Medie e Grandi strutture di vendita** **Esercizi commerciali interni ai centri commerciali:**

A) Aperte:

- Nei giorni feriali:
- Il gestore deve predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di 1 metro tra persone.

Sanzioni per la violazione: sospensione dell'attività.

B) Chiuse:

- Nei giorni festivi (es. domenica) e prefestivi (es. sabato); e
- Negli altri giorni se le caratteristiche strutturali o organizzative non consentono il rispetto della distanza di 1 metro.

➤ **Farmacie** | **Parafarmacie** | **Punti di vendita di generi alimentari**

A) Aperte:

- Nei giorni feriali e festivi:
- Il gestore deve predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di 1 metro tra persone.

Tax

Impatto sugli adempimenti fiscali



Territorio nazionale

- Il DPCM 8 marzo 2020 abroga le disposizioni agevolative introdotte con i decreti del 1 marzo e del 4 marzo 2020
- Il DL 8 marzo 2020 prevede l'applicazione del regime della sospensione feriale per il periodo dall'8 marzo al 22 marzo. Pertanto, tutti i termini relativi ai procedimenti tributari ricadenti in tale periodo sono sospesi
- Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, unitamente a Confindustria, ha fatto appello al Governo affinché vengano presi provvedimenti volti a sospendere a livello nazionale i termini per tutti gli adempimenti tributari, contributivi e assistenziali, oltre alla proroga per la convocazione delle assemblee di approvazione dei bilanci societari
- Il pacchetto di misure proposte dal CNDC è allo studio del Governo

Profili penali

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: esigenze dichiarative

La Direttiva del Ministero dell'Interno per l'attuazione dei controlli nelle 'aree a contenimento rafforzato' prevede:



L' AUTOCERTIFICAZIONE



Divieto assoluto di spostamento per le persone sottoposte a quarantena e/o che sono positive al virus



in caso di mobilità interna o in entrata/uscita dalla zona arancione, il soggetto interessato deve sottoscrivere tramite modulo una **autodichiarazione** attestante



✓ Esigenze lavorative



✓ Motivi di salute



✓ Situazioni di necessità

MOD. 4 P.S.C.

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Allegato A

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il sottoscritto _____, nato il _____ a _____, residente in _____, via _____, identificato a mezzo _____ nr. _____ utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- Di essere in transito da _____ proveniente da _____ e diretto a _____;
- Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all'art. 1, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 concernente lo spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita, nonché all'interno della regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verban-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, nonché delle sanzioni previste dall'art. 4, co. 1, dello stesso decreto in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
- Che il viaggio è determinato da:
 - comprovate esigenze lavorative;
 - situazioni di necessità;
 - motivi di salute;
 - rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A questo riguardo, dichiaro che _____ (LAVORO PRESSO..., STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN..., DEVO EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA... ALTRI MOTIVI PARTICOLARI, ETC...) _____

Data, ora e luogo del controllo _____

Firma del dichiarante _____ L'Operatore di Polizia _____


3

NB: il modulo effettua espreso richiamo alle autodichiarazioni di cui al D.P.R. n. 445/2000

L'autodichiarazione è considerata come resa a **Pubblico Ufficiale**



Sanzioni penali per la violazione delle misure di contenimento della diffusione del virus



Contenzioso penale

Amministrazione giudiziaria in materia penale

DIFFERIMENTO DELLE UDIENZE

Art. 1 comma 1 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11



A decorrere dal 9 marzo 2020 e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti penali **pendenti** presso **tutti gli uffici giudiziari**, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono **rinviate d'ufficio** a data successiva al 22 marzo 2020

PRINCIPALI ECCEZIONI AL DIFFERIMENTO E ALLA SOSPENSIONE:

- (i) udienze di convalida di arresto/fermo;
- (ii) udienze nelle cause di competenza del tribunale dei minorenni per specifici casi;
- (iii) udienze nei procedimenti in cui sono richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
- (iv) su espressa richiesta dei detenuti, imputati, proposti o loro difensori:
 - udienze nei procedimenti a carico di detenuti (salvo i casi di sospensione cautelativa);
 - udienze nei procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
 - udienze nei procedimenti per l'applicazione/disposizione di misure di prevenzione;
- (v) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza.

Art. 2 comma 2 lett. g) del D.L. 8 marzo 2020, n. 11

SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI

Art. 1 comma 2 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11



A decorrere dal 9 marzo 2020 e sino al 22 marzo 2020 sono **sospesi** i termini per il compimento di **qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1**, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo

Amministrazione giudiziaria in materia penale

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LA PRESCRIZIONE

Art. 2 comma 4 del D.L. 8 marzo
2020, n. 11



Nei procedimenti penali il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi dell'art. 2 comma 2 g), e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020

Il periodo di rinvio è scomputato ai fini del calcolo dei termini di ragionevole durata del processo ai sensi della Legge Pinto



Problemi interpretativi

PER QUALI
PROCEDIMENTI I TERMINI
SONO DA INTENDERSI
EFFETTIVAMENTE
SOSPESI?

Interpretazione **estensiva**

Interpretazione **restrittiva**
e 'cautelativa'


Sospensione di tutti i termini processuali, come da periodo feriale, fino al 22 marzo e salvo le eccezioni citate, **per tutti i procedimenti penali pendenti**

Sospensione dei termini processuali operante **solo** per quei procedimenti le cui udienze siano rinviate ai sensi dell'art. 1 comma 1 del DL 8 marzo 2020

↳ Circolare Procura di Roma;
Circolare Procura di Napoli

HELP
INTERPRETAZIONE
AUTENTICA

Si attendono provvedimenti governativi di attuazione che risolvano i dubbi interpretativi



Contenzioso civile

Contenzioso civile



Territorio nazionale

Rinvio delle udienze e sospensione dei termini

A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 11 dell'8 marzo 2020:

- le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020
- sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo

Contenzioso civile



Territorio nazionale

Rinvio delle udienze e sospensione dei termini

Il rinvio non è disposto per:

- le udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità;
- le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili.

Contenzioso civile



Zona rossa

Rinvio delle udienze e sospensione dei termini

Restano salve le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 e, a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso:

- fino al 31 marzo 2020, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali che si trovano nei comuni della «zona rossa»
- in tutti i procedimenti civili sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che le parti o i loro difensori sono residenti o hanno sede nei comuni della «zona rossa»
- sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nelle regioni cui appartengono i comuni della «zona rossa»

Contenzioso civile



Zona rossa

Rinvio delle udienze e sospensione dei termini

Restano salve le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 e, a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso:

- per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni della «zona rossa» il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché' dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Per quesiti scrivere a covid19.italy@dlapiper.com